



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0011276 - 13/10/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 13 OTT. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Roma**  
**Via Flaminia, 141**  
**00196 Roma**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 283/2016\_Comunicazione dati iscritti\_Propaganda elettorale*

In data 12 ottobre 2016 è pervenuto da parte dell'Ordine di Roma un quesito volto a richiedere chiarimenti in materia di comunicazione di dati degli iscritti per motivi di propaganda elettorale. In particolare, l'Ordine fa riferimento ad una precedente nota del Consiglio Nazionale che indicava la non utilizzabilità dei dati degli Albi professionali a scopo di propaganda elettorale<sup>1</sup>, chiedendo di precisare se il principio enunciato in quella sede debba considerarsi applicabile anche in relazione alla possibilità di comunicare i recapiti degli iscritti ai candidati ammessi alla carica di Presidente dell'ODCEC che ne abbiano fatto richiesta.

Si precisa che la risposta del Consiglio Nazionale PO 57/2016, tendente ad escludere tale possibilità, è stata formulata con riferimento esclusivo all'utilizzabilità dei dati degli Albi professionali per scopi di propaganda elettorale amministrativa o politica e, dunque, con riferimento ad elezioni diverse dalle quelle per il rinnovo degli organi dirigenti della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Si ritiene condivisibile, infatti, l'impostazione proposta dall'Ordine di Roma, tendente ad ammettere la possibilità di comunicare i recapiti degli elettori ai candidati ammessi alla carica di Presidente dell'Ordine di appartenenza, in funzione di garantire un'ampia informazione interna alla categoria e promuovere la massima partecipazione alla competizione elettorale.

---

<sup>1</sup>Si veda il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale n. 107 del 6 marzo 2014, già richiamato nel citato PO 57/2016 in risposta a quesito inoltrato dall'Ordine di Milano.

Sul punto si raccomanda all'Ordine di Roma di effettuare il trattamento dei dati in conformità alle norme vigenti in materia di Privacy ed, in particolare, ai principi cardine di pertinenza e non eccedenza: in concreto, limitando la trasmissione dei dati degli iscritti alle informazioni necessarie per la finalità elettorale, adottando, all'occorrenza, le misure necessarie per evitare utilizzi indiscriminati o per finalità diverse.

Nel caso prospettato, risulta quindi possibile fornire un database contenente i nominativi degli iscritti corredati dagli indirizzi di posta elettronica e da quelli dello studio professionale.

L'impostazione adottata, del resto, appare coerente con i principi generali in materia di elezioni contenuti anche nel Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003. Si richiama in primis l'art. 62 che, con riferimento ai dati sensibili ivi contenuti, attribuisce rilevanza pubblica alle finalità di tenuta delle liste elettorali e, inoltre, l'art. 177, comma 5 che, modificando il T.U. delle leggi elettorali DPR 223/1967, ha stabilito che "le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

Cordiali Saluti.

Francesca Maione 